



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.

77

in data

06 LUG, 2018

COPIA

PROPONENTE:

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA BROKER DI ASSICURAZIONI

PARERI

ARTT. 49 E 147 BIS D. LGS. 18/08/2000 N° 267 E SS.MM.

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

il 06 LUG, 2018

IL RESPONSABILE
F.to DANIELE PONTE

REGOLARITA' CONTABILE

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☒ NON DOVUTO

il

IL RESPONSABILE
F.to

L'anno duemilaDICIOTTO , il giorno 5=1 del mese di LUGLIO dalle ore 9.00 presso la Sede Municipale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
Enrico GRANATA	Sindaco	X	
Vincenzo SPINELLI	Assessore	X	
Francesca IMPIERI	Assessore	X	
Marco LIPORACE	Assessore	X	
Maria Rachele FILICETTI	Assessore		X

Presiede l'ing. Enrico GRANATA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, introduce il punto posto all'ordine del giorno.

Partecipa per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti il Segretario Generale dr. Ernesto GAGLIARDI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Sindaco avente ad oggetto: " **AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA BROKER DI ASSICURAZIONI**"

RISCONTRATANE la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a. del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore AA.GG. ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Ufficio di P.M. avente ad oggetto : " **AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA BROKER DI ASSICURAZIONI**"

ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT. E. GAGLIARDI

IL SINDACO

F.TO ING. ENRICO GRANATA

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- **VISTO**, in particolare, il Titolo VI – Capo 1° “Controllo sugli Atti”;
- **VISTI** gli atti d’Ufficio

DISPONE

che la presente deliberazione

- **VENGA PUBBLICATA** mediante affissione all’Albo Pretorio,
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (*art. 124 - comma 2 D.Lgs. n° 267/2000*)
- **VENGA TRASMESSA** in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo (*art. 125 D.Lgs. n° 267/2000*)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(*art. 134 – comma 4 D.Lgs. n° 267/2000*)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Ernesto Gagliardi

19 LUG. 2018

Pubblicata sull’ Albo Pretorio on- line in data
(*art. 32 c.1 legge n. 69/2009*)

n.

IL RESPONSABILE

F.TO DANIELE PONTE

NOTE:



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DICONSULENZA ED ASSISTENZA AD UN
BROKER DI ASSICURAZIONI**

Testo Proposta:

IL SINDACO

PREMESSO

CHE questo Ente intende affrontare la gestione delle coperture assicurative dei rischi riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali, particolarmente complessa in relazione alle diverse problematiche tecnico – giuridiche - amministrative che richiedono competenze altamente specializzate, quali in particolare i rinnovi dei contratti in scadenza, la manutenzione dell'attuale programma assicurativo, la predisposizione e la gestione delle future licitazioni sul mercato assicurativo, la gestione amministrativa e tecnica dei contratti e dei relativi eventi sinistrosi;

CHE si ritiene indispensabile realizzare un sistema assicurativo che risponda ai seguenti requisiti:

- sia costituito da contratti che assolvano in modo specifico alle necessità dell'Ente, adattandosi alla particolare natura della P.A.;
- sia riepilogato nel numero minore di contratti possibili;
- non contenga condizioni normative che travalichino i limiti della legittimità;
- preveda strutture negoziali modulabili nella dimensione e natura dei parametri assicurati ed adattabili alle variazioni che dovessero intervenire per disposizioni di legge o ulteriori esigenze di protezione;
- unifichi il pagamento dei premi a scadenze prefissate, ed in genere semplifichi gli adempimenti amministrativi;
- consenta una gestione efficace ed un controllo delle coperture;

CHE per i relativi interventi di ricognizione, di analisi e progettazione, nonché di gestione di un siffatto programma assicurativo non è possibile individuare soluzioni soddisfacenti nell'ambito della struttura interna all'Amministrazione, in quanto tali prestazioni richiedono una profonda conoscenza delle problematiche di cui innanzi, una adeguata esperienza nell'individuazione dei rischi specificatamente riferibili ad un Ente locale ed una collaudata capacità di analisi del mercato per riuscire a sondare le capacità ed i limiti di sottoscrizione dei rischi al fine di effettuare le valutazioni che consentano il raggiungimento dei migliori risultati a favore dell'Ente;

CHE tali capacità non sono reperibili proprio in quanto settoriali ed esulanti dal pur valido patrimonio di competenze professionali reperibili all'interno dell'Ente;

CHE, pertanto, appare opportuno giovare della consulenza specialistica di un Broker di Assicurazioni, figura professionale prevista dal D.lvo n. 209 del 7.9.2005, nell'ottica di realizzare, con la relativa assistenza, un organico ed adeguato progetto assicurativo, ottenendo al contempo contrazione e trasparenza dei costi di gestione ed in generale maggiore efficienza ed efficacia nel settore specifico;

CHE il Broker, pur fornendo costante assistenza e consulenza all'Ente non potrà mai sostituirsi ad esso in alcun momento decisionale, restando pertanto nell'esclusiva competenza dell'Ente:

- l'adozione degli atti e del capitolato d'onori in base al quale articolare, nelle forme di

- legge, le gare con le Compagnie di Assicurazione;
- la decisione finale sui valori da assicurare;
- la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte e dei suggerimenti del Broker;
- la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro impegno, compresa la definizione degli indennizzi;

CONSIDERATO:

CHE il D.Lvo n. 209 del 7.9.2005 prevede rilevanti garanzie a favore dei soggetti che si avvalgono della opera professionale di un Broker iscritto al R.U.I. di cui all'art. 110 del citato decreto legislativo tra le altre:

- l'adesione al Fondo di Garanzia gestito dall'Albo Nazionale nell'ambito del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, ed alimentato da una quota percentuale delle provvigioni annualmente acquisite dal Broker, al fine di risarcire gli assicurati e le Imprese Assicuratrici degli eventuali danni rivenienti dalla propria attività;

CHE i servizi professionali del Broker sono prestati senza alcun onere per la Amministrazione in quanto, secondo prassi nazionale ed internazionale, confermata dalla giurisprudenza, la sua opera viene retribuita dalle sole Imprese Assicuratrici che risulteranno titolari dei vari rapporti contrattuali i quali - è bene ricordarlo - verranno decisi dagli organi preposti della Amministrazione non solo nei loro contenuti, ancorché elaborati con l'apporto collaborativo in parola, ma anche e soprattutto nella individuazione delle Compagnie affidatarie;

CHE in altri termini l'Amministrazione pur beneficiando della collaborazione e dell' consolidata giurisprudenza, non si aggiunge al costo delle polizze ma viene ripagato con una quota percentuale dell'unitaria provvigione che le Compagnie Assicuratrici già riconoscono alle proprie Agenzie;

CHE la società , GPA Assiteca S.p.A. ha riossofferito la propria disponibilità a prestare i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, a titolo gratuito a favore di questa Amministrazione per quanto concerne l'intero settore assicurativo;

CHE la proposta in esame si connota di particolari elementi positivi sia in virtù delle prerogative professionali delle società raggruppate che possono vantare una notevole esperienza nel campo della assistenza alla P.A. in generale ed agli Enti territoriali in particolare, come da allegati curriculum;

CHE l'incarico in questione è connotato da attività professionale ed intellettuale che determina l'instaurarsi di un rapporto di prestazione d'opera professionale nel quale l'elemento fiduciario è del tutto prevalente;

CHE l'incarico in questione è connotato altresì dalla mancanza di onerosità per l'Ente come già ricordato precedentemente; che il criterio di scelta, per le considerazioni su espresse, non può che essere l'intuitu personae;

VISTO:

Lo schema di disciplinare predisposto dall'Ufficio allegato al presente atto di cui fa parte integrante;

RITENUTO opportuno sulla base delle considerazioni su espresse, avvalersi della collaborazione e della consulenza della società GPA Assiteca S.p.A. per la gestione delle problematiche assicurative della Amministrazione , stipulando un contratto di opera intellettuale.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000; Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo giuntale la sopra trascritta proposta.

PROPONE

- 1) Di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche ai sensi e per gli effetti degli obblighi ex art. 3 della legge 241/1990 quanto alla indicazione dei presupposti di fatto ed al quadro di

- diritto determinato per l'adozione dell'atto medesimo;
- 2) Di riconferire, in esclusiva, l'incarico di consulenza del proprio settore assicurativo - inteso come contratto di opera intellettuale - alla società GPA Assiteca S.p.A. con sede in Milano alla via G. Sigieri, 14 – C.F. 09743130156;
 - 3) di approvare lo schema di disciplinare che si allega al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
 - 4) di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;
 - 5) di stabilire la durata del predetto incarico in anni DUE, dalla data di accettazione da parte della Società sopra citata del disciplinare allegato, con possibilità di rinnovo per eguale periodo, previa verifica dei risultati conseguiti;
 - 6) di notificare alla società G.P.A. Assiteca S.p.A. copia del presente atto ed annesso disciplinare, affinché la stessa società comunichi entro dieci giorni dalla data di notifica l'accettazione dell'incarico, restituendo debitamente firmato copia del disciplinare stesso;

BELVEDERE M/MO 06/07/2018

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra
Il con sede a, Via
....., codice fiscale, partita
IVA in persona del
.....,

e

Il Broker Assiteca S.p.A., palazzo Assiteca con sede legale a Milano, Via G.Sigieri,14 iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione 114899 del 16/04/2007, codice fiscale e partita IVA 09743130156, in persona del suo Amministratore Delegato Signor Piero Avanzino, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti per l'Ente, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo all'ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del

presente 'disciplinare';

- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- F. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso -----.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni e, precisamente, dal al

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di -----.

Luogo, data _____

L'Ente

Il Broker